Istituto d'Istruzione Omnicomprensivo "*Decio Celeri*" Lovere (BG)
Scuola dell'infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado
Liceo Artistico – Classico – Scientifico tradizionale – Scienze Applicate – Sportivo
Via Nazario Sauro, 2 - 24065 Lovere (BG) – Tel. 035 983177 – C.F. 81004920161 – Cod.Mecc. BGIS00100R
www.omnicomprensivodecioceleri.edu.it *e-mail:* bgis00100r@istruzione.it *posta certificata:*bgis00100r@pec.istruzione.it

Trasferimenti in entrata e in uscita, nulla osta, esami integrativi e di idoneità

Delibera n° 2 del Consiglio d'Istituto del 05/09/2022

INDICE

Art. 1 - Richiesta di trasferimenti ad iscrizione avvenuta o prima dell'inizio delle lezioni.....2
Art. 2 - Richiesta di trasferimenti dopo l'inizio delle lezioni.....2
Art. 3 - Allievi in obbligo scolastico: colloqui integrativi 3
Art. 4 - Passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo.....3
Art. 5 - Esami di idoneità 4

Glossario

Esame integrativo
Esame che deve svolgersi nella scuola di destinazione prima dell'inizio delle lezioni su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi di provenienza. Questo esame viene svolto quando si passa ad una classe successiva rispetto a quella frequentata con successo (promozione).
Esami di idoneità
Esame che deve svolgersi nella scuola di destinazione prima dell'inizio delle lezioni su tutte le materie della/e classe/i precedente/i a quella richiesta. Questo esame viene svolto per passare a classi superiori rispetto a quella per cui si è in possesso di ammissione oppure in casi specifici (es. istruzione parentale).
Nulla-osta
Si tratta uno strumento che la norma prevede per garantire e formalizzare il passaggio tra Scuole durante l'obbligo formativo. Il nulla-osta viene concesso dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, su richiesta firmata da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci contenente l'indicazione della scuola a cui l'alunno intende trasferirsi, previa verifica da parte dei genitori della disponibilità all'accoglienza.

Art. 1 - Richiesta di trasferimenti ad iscrizione avvenuta o prima dell'inizio delle lezioni

Gli alunni iscritti alla classe prima di un corso di studi di un'altra scuola possono richiedere il passaggio al corso di studi del Liceo Decio Celeri, e parimenti gli studenti iscritti alla classe prima del Liceo Decio Celeri possono chiedere il passaggio ad altro istituto.
Nel primo caso, valutata preventivamente la disponibilità di posti e la congruenza della domanda, si terrà un colloquio preliminare tra la famiglia, lo studente, il DS o un suo delegato per:

- analizzare la motivazione;
- formulare un eventuale parere della scuola sull'opportunità del trasferimento
- informare sulle modalità del passaggio.

Dopo l'accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di iscrizione originaria dovrà rilasciare all'interessato e alla scuola di destinazione il nulla-osta.
È in ogni caso necessario che il trasferimento di iscrizione non comporti l'attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione. La scuola di provenienza provvede altresì ad inviare alla scuola di destinazione i documenti scolastici dell'alunno.

Art. 2 - Richiesta di trasferimenti dopo l'inizio delle lezioni

In ogni periodo dell'anno, per tutti gli anni di corso, è possibile richiedere il trasferimento in ingresso o in uscita ad un altro istituto del territorio dello Stato, pubblico o paritario, dello stesso indirizzo scolastico, previo l'accertamento, da parte dell'interessato, della disponibilità all'accoglienza da parte dell'istituto di destinazione. L'interessato al trasferimento dovrà produrre al dirigente della scuola di appartenenza richiesta di nulla-osta al trasferimento.
I trasferimenti ad altri indirizzi di studio ad anno scolastico in corso avvengono per le sole classi prime e seconde e comunque nel primo periodo dell'anno (cioè entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico); eventuali deroghe, legate a specifiche situazioni, verranno valutate dal Dirigente Scolastico.
Valutata preventivamente la disponibilità di posti e la congruenza della domanda, si terrà un colloquio preliminare tra la famiglia, lo studente, il DS o un suo delegato per:

- analizzare la motivazione;
- formulare un eventuale parere della scuola sull'opportunità del trasferimento
- informare sulle modalità del passaggio.

Successivamente, sentiti i docenti della classe, saranno definite le materie e i tempi di recupero per le discipline eventualmente non comprese nel precedente piano di studi. La famiglia dovrà infine richiedere il nulla-osta alla scuola di provenienza e completare le operazioni di iscrizione presso la segreteria del Liceo Decio Celeri. I successivi passaggi di documenti vengono curati dalle segreterie delle scuole di appartenenza e di destinazione.

Art. 3 - Allievi in obbligo scolastico: colloqui integrativi

(Applicazione del DPR 323/99, art. 3)
Lo studente che, a conclusione del **primo anno** della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e che richieda il passaggio ad altro indirizzo di studi, è iscritto alla classe successiva previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare le eventuali carenze formative da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili all'inizio dell'anno scolastico successivo. Il colloquio sostituisce le prove integrative previste dall'articolo 192 del testo unico n. 297 del 16 aprile 1994. L'inserimento avviene in modo diretto nella classe individuata dal Dirigente scolastico dopo la presentazione del nulla-osta della scuola di provenienza e sarà preceduto dalla relativa comunicazione al coordinatore della classe.
Il Consiglio di classe è delegato ad accertare la preparazione sulle eventuali materie non presenti nel piano di studi dell'anno precedente in ragione degli elementi che emergeranno nel colloquio integrativo di settembre e a disporre specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico. Inoltre, per un criterio di trasparenza e di condivisione della scelta sia da parte della scuola che della famiglia, l'accertamento di tali prerequisiti durante il colloquio integrativo sarà verbalizzato e comunicato alla famiglia.
Agli alunni che, in **classe seconda**, durante l'anno scolastico e comunque con richiesta pervenuta non oltre la fine del primo periodo didattico, chiedano di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, si applicano le disposizioni di cui al punto precedente.
Non sono accettate richieste di iscrizioni provenienti da altre scuole a classi successive alla seconda presentate durante l'anno scolastico, con l'eccezione dei trasferimenti all'interno dello stesso indirizzo di studi. Le iscrizioni a classi successive alla seconda sono subordinate allo svolgimento di esami integrativi (in caso di cambio di indirizzo di studio) o di esami di idoneità (in caso di mancanza del titolo di studio immediatamente inferiore).

Art. 4 - Passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo

4.1
Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale ad una **classe superiore alla seconda** in Istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere (mediante la costituzione di apposita commissione esaminatrice) esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo attraverso **prove scritte** (eventualmente integrate da un colloquio) su materie e/o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi frequentato. Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. La sessione degli esami integrativi si svolge esclusivamente nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, con calendario stabilito dal dirigente scolastico e pubblicato sul sito dell'Istituto. Non sono pertanto mai ammesse richieste di passaggio tra diversi indirizzi di studio ad anno scolastico in corso per tutti gli alunni dell'istituto frequentanti una classe superiore alla seconda.
Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi sopra indicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente

a quella frequentata con esito negativo. Analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.
Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo di studi per lo studente nello stato di sospensione del giudizio. Eventuali domande di passaggio per allievi in tali condizioni verranno accettate, sempre entro il 30 giugno, con riserva, poiché il passaggio alla classe successiva di altro indirizzo può avvenire solo in presenza della promozione formale deliberata dal consiglio di classe dell'indirizzo precedente il cambio di indirizzo sarà possibile solo in condizione di compatibilità dei relativi calendari scolastici (data dello scrutinio finale e data degli esami integrativi).
I richiedenti l'ammissione agli esami integrativi provenienti da altro istituto sono tenuti a presentare insieme alla domanda la documentazione relativa ai piani di studio seguiti nella scuola di provenienza, nonché le pagelle degli anni precedenti. Le domande prive di documentazione non saranno prese in considerazione.
Inoltre i genitori del candidato (o lo studente maggiorenne) dovranno effettuare un versamento intestato all'Agenzia delle Entrate e presentare in segreteria l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

4.2 Prove d'esame
Il Dirigente Scolastico o un suo delegato, sentiti i coordinatori dei Dipartimenti delle discipline interessate, provvede alla valutazione della documentazione presentata dai candidati e stabilisce le discipline o le parti di esse oggetto delle prove d'esame nonché la tipologia delle prove stesse. La segreteria avrà cura di comunicare al candidato, mediante posta elettronica, le decisioni adottate e i programmi di studio delle discipline oggetto dell'esame.

4.3 Commissione d'esame
La Commissione per gli esami integrativi è nominata dal Dirigente Scolastico ed è composta da docenti della classe cui il candidato aspira e, se necessario, da docenti di classi immediatamente inferiori, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti non può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il Dirigente Scolastico o un docente da lui delegato. Il Dirigente provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.

4.4 Sessione di esame
Gli esami si svolgono prima dell'inizio delle lezioni, nei primi dieci giorni di settembre. Il calendario delle prove è predisposto dal Dirigente Scolastico e pubblicato entro il 31 agosto. La rinuncia da parte del candidato a sostenere le prove d'esame deve essere comunicata per iscritto all'Istituto (anche via e-mail) entro il giorno antecedente l'inizio delle prove. Coloro che non si presentassero al loro primo giorno di prove senza fornire valida e documentata giustificazione saranno d'ufficio considerati come rinunciatari. Coloro che nei giorni di prove presentassero validi e gravi motivi di impedimento a partecipare alle stesse (per es. di salute o familiari) devono dare immediata comunicazione, anche telefonica o via e-mail, al Liceo in modo che la commissione possa elaborare un nuovo calendario. Gli stessi sono comunque tenuti a presentare entro il giorno successivo la documentazione attestante l'impedimento (certificato medico o altra certificazione). Le prove suppletive devono comunque esaurirsi entro l'inizio delle lezioni. Lo svolgimento delle prove scritte avviene alla presenza del docente commissario della disciplina e di almeno un docente assistente. La correzione viene effettuata collegialmente dalla commissione. Le prove orali vanno sostenute con la presenza di tutti i componenti della commissione. Esaurite le prove d'esame di tutti i candidati, il Consiglio della classe cui l'alunno è destinato effettua lo scrutinio di cui viene redatto apposito verbale.

4.5 Esito
Per ottenere l'ammissione alla classe richiesta il candidato deve raggiungere la sufficienza in tutte le discipline, o parti di esse, oggetto di accertamento. L'esito dell'esame viene affisso all'albo dell'Istituto entro il giorno successivo allo svolgimento degli scrutini.

Art. 5 - Esami di idoneità

5.1
Le domande di ammissione agli esami di idoneità devono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il 30 giugno di ogni anno.
L'esame di idoneità, svolto per passare a classi superiori rispetto a quella per cui si è in possesso di ammissione, è possibile solo nei casi previsti dall'art. 192 del Testo Unico (1994):

- lo studente che si ritiri entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso, può sostenere esami di idoneità presso il proprio o altri istituti per accedere alla classe successiva a quella frequentata;
- lo studente che volesse recuperare l'anno o gli anni persi a seguito di non promozione può sostenere esami di idoneità solo qualora sia trascorso il prescritto intervallo temporale. Ad esempio: lo studente che ha frequentato la classe seconda e ottenga la promozione alla classe terza, può presentarsi agli esami di idoneità alla quarta solo nel caso che siano trascorsi 3 o più anni dal conseguimento del diploma di terza media. A norma dell'art. 193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994 "sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore". Inoltre i genitori del candidato (o lo studente maggiorenne) dovranno effettuare un versamento di € ....(la quota varia ogni anno) su conto corrente intestato all'Agenzia delle Entrate e presentare in segreteria l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

5.2 Prove d'esame
I candidati esterni, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano. In entrambi i precedenti casi saranno escluse dalle prove d'esame le materie o parti di materie

a. comprese nei programmi della scuola di provenienza;
b. comprese in piani di studio di enti formativi riconosciuti;
c. derivanti da qualificate ed attinenti esperienze professionali;
d. derivanti dal possesso di titoli culturali attinenti l'indirizzo.

Il possesso dei requisiti elencati nei punti precedenti dovrà essere debitamente documentato, pena il mancato riconoscimento di essi. Entro il 30 giugno i candidati devono presentare in segreteria tutta la documentazione necessaria, comprensiva dei programmi di studio sui quali sosterranno l'esame. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato, sentiti i coordinatori di dipartimento delle discipline coinvolte, provvede alla valutazione della documentazione presentata; sulla base di essa delibera l'ammissione agli esami e le discipline o le parti di esse oggetto di prove d'esame, nonché la tipologia delle stesse. Il Dirigente

Scolastico può inoltre nominare un tutor a cui i candidati possano rivolgersi per chiarimenti e sostegno alla preparazione. Le decisioni vengono comunicate ai candidati per mezzo di posta elettronica.

5.3 Commissione d'esame

La Commissione per gli esami di idoneità è nominata dal Dirigente Scolastico ed è composta da docenti della classe cui il candidato aspira e, se necessario, da docenti delle classi inferiori, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti non può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il Dirigente Scolastico od un docente da lui delegato. Il Dirigente provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.

5.4 Sessione di esame

Gli esami si svolgono prima dell'inizio delle lezioni, nei primi dieci giorni di settembre. Il calendario delle prove è predisposto dal Dirigente Scolastico e pubblicato entro il 31 agosto. Prima dell'inizio delle prove, l'intera Commissione svolge la riunione preliminare, per valutare i programmi presentati dai candidati, apportare eventuali variazioni al calendario o per prendere atto di rinunce o impedimenti dei candidati o per la sostituzione di commissari da parte del Dirigente Scolastico. La rinuncia da parte del candidato a sostenere le prove d'esame deve essere comunicata per iscritto all'Istituto (anche e-mail) entro il giorno antecedente l'inizio delle prove. Coloro che non si presentassero al loro primo giorno di prove senza fornire valida e documentata giustificazione saranno d'ufficio considerati come rinunciatari. Coloro che nei giorni di prove presentassero validi e gravi motivi di impedimento a partecipare alle stesse (per es. di salute o familiari) devono dare immediata comunicazione, anche telefonica o via e-mail, all'Istituto in modo che la commissione possa elaborare un nuovo calendario. Gli stessi sono comunque tenuti a presentare entro il giorno successivo la documentazione attestante l'impedimento (certificato medico o altra certificazione). Le prove suppletive devono comunque esaurirsi entro l'inizio delle lezioni. Lo svolgimento delle prove scritte avviene alla presenza del docente commissario della disciplina e di almeno un docente assistente. La correzione viene effettuata collegialmente dalla commissione. Le prove orali vanno sostenute con la presenza di tutti i componenti della commissione. Esaurite le prove d'esame di tutti i candidati, il Consiglio di Classe cui l'alunno è destinato effettua lo scrutinio di cui viene redatto apposito verbale.

5.5 Esito

Per ottenere l'idoneità alla classe richiesta il candidato deve raggiungere la sufficienza in tutte le discipline, o parti di esse, oggetto di accertamento durante le prove. L'esito dell'esame viene affisso all'albo dell'Istituto entro il giorno successivo allo svolgimento degli scrutini. Nel caso in cui l'esame di idoneità abbia esito negativo, la commissione d'esame, in base ai risultati delle prove, può deliberare l'ammissione alla classe precedente a quella per cui si è candidato, qualora lo studente abbia espressamente indicato tale richiesta all'atto di presentazione della domanda.

5.6 Candidati esterni

Possono presentare domanda per sostenere gli Esami di Stato come candidati privatisti i candidati esterni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 Marzo dell'anno scolastico in corso. L'ammissione di tali candidati è subordinata al superamento dei previsti esami preliminari su tutte le discipline del quinto anno di corso per l'indirizzo corrispondente.

Gli eventuali allievi in obbligo scolastico con Istruzione Parentale, dovranno sostenere gli esami di idoneità nei termini e con le modalità sopra descritte, allo scopo di convalidare formalmente tale tipo di istruzione e consentire agli studenti la regolare prosecuzione degli studi.